

Piero Porcu

Agenzia delle Dogane - Ufficio di Alessandria



# Piccoli Produttori e Accise 2013 - Novità in vista

È stato recentemente pubblicato sulla GU dell'Unione Europea il Reg. CE (UE) n.314/2012 del 12 aprile 2012 che apporta modifiche ai Regolamenti comunitari n. 555/2008 e n. 436/2009, relativamente ai documenti di circolazione dei prodotti vitivinicoli.

Il regolamento di esecuzione 314/2012, in tema di circolazione, allinea la normativa di tutela agricola alla normativa accise che era stata modificata, con l'introduzione del documento di circolazione elettronico (e-AD), dalla Dir. 118/2008/UE e dal Reg. 684/2009.

In sostanza viene riconosciuto valido, per la scorta dei prodotti vitivinicoli soggetti ad accisa, il documento e-AD, pertanto per le transazioni di vino in ambito europeo in sospensione di accisa, dovrà essere utilizzato non più un documento cartaceo ma il flusso elettronico veicolato e gestito dal sistema EMCS (*Excise Movement and Control System*).

Anche il MIPAF, preso atto di quanto stabilito con detto regolamento, con proprie recenti circolari ha chiarito che per i prodotti in sospensione dovranno essere utilizzati, a scorta del vino circolante in Europa la copia cartacea dell'e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale riportanti il codice ARC.

Chiarendo che il documento cartaceo di cui al Reg. UE 436/2009 potrà essere utilizzato solo nel caso in cui debbano essere adottate le così dette "procedure di riserva", a causa del mancato funzionamento del sistema EMCS o del proprio hardware aziendale.

Nel caso in cui la transazione riguarda prodotti soggetti ad accisa trasportati sul territorio comunitario dopo l'immissione in consumo nello Stato membro in cui è iniziato il trasporto, potrà essere utilizzato il documento cartaceo DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato) di cui all'art. 34, par. 1, della Dir. CE 2008/118/CE, redatto e utilizzato a norma del Reg. (CEE) n. 3649/92 e del DM 210/06.

Il regolamento UE 314/2012 inoltre pone l'accento sulla particolare figura del "piccolo produttore" e su quali debbano essere i documenti utilizzabili per le transazioni intracomunitarie di vino che ad oggi avvengono, in virtù delle deroghe permesse dalla Dir. UE 118/2008 e recepite dall'art. 37 del TUA 504/95, con il documento DA di cui al Reg. 436/2009.

Sull'argomento il regolamento prescrive che per i prodotti soggetti ad accisa spediti da piccoli produttori, potranno essere utilizzati solo uno dei seguenti documenti, compilati secondo le condizioni stabilite dallo Stato membro di spedizione:

- se lo Stato membro utilizza un sistema informatico, una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice di riferimento amministrativo specifico detto codice MVV (*mouvement des produits vitivinicoles*) attribuito da tale sistema";
- se lo Stato membro di spedizione non utilizza un sistema informatico, è riconosciuto un documento amministrativo o un documento commerciale che riporti il codice MVV attribuito dall'organismo competente o dallo spediteur.

Il regolamento fissa nel 1° agosto 2013 la data entro cui gli Stati membri dovranno realizzare ed adottare un sistema informatizzato capace di gestire tali particolari figure di operatori (censimento) e dei documenti di accompagnamento emessi (il codice di riferimento amministrativo MVV).

Infatti, anche la circolare MIPAF, chiarendo il dettato regolamentare, ribadisce che tutti i documenti riconosciuti dovranno riportare tutte le informazioni prescritte dalle norme di tutela agricola (Allegato I del Reg. CE n. 436/2009 così come modificato dal documento 314/2012), oppure, nel caso di documento elettronico, "se recano solo il codice ARC o MVV, tali informazioni devono essere presenti nel sistema informatico che ha generato tali codici."

Per quanto attiene alla circolazione nazionale del vino e dei prodotti vitivinicoli, in attesa della emanazione di specifiche norme nazionali, e comunque non oltre il 1° agosto 2013, potranno essere utilizzati i documenti di cui al DM n.768/94 e dal DM 14 aprile 1999.

Quindi è chiaro che la data del 1° agosto 2013 risulta cruciale e comporterà notevoli cambiamenti relativamente alla circolazione del vino pertanto è auspicabile che, stante la fase di recessione economica, lo Stato italiano adotti un sistema informatizzato che non incida eccessivamente sul bilancio statale e su quello degli operatori del settore.

A parere di scrive sarebbe opportuno, anche per una razionalizzazione dei costi, anziché realizzare un sistema ex-novo, utilizzare il sistema EMCS e quindi il documento elettronico e-AD ormai in uso dal 1° gennaio 2011, così come potrebbe essere utilizzato, per il censimento dei piccoli produttori, il database comunitario (SEED) per il tramite dell'Anagrafica Accise gestita dall'Agenzia delle Dogane, con cui sono già stati censiti tutti gli operatori del settore che operano in regime di deposito fiscale.